



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera

Palinuro

ORDINANZA n° 14/2011

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTA la propria ordinanza n° 14/93 in data 01/07/1993 recante la disciplina delle attività che si svolgono all'interno negli specchi acquei antistanti le grotte naturali emerse presenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro;
- VISTO Il D.M. 28/07/2009, N. 219, recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta";
- VISTA la propria ordinanza n° 12/2009 in data 20/04/2009 e s.m.i., concernente la "Disciplina per l'esercizio delle attività diportistiche nelle acque del Circondario marittimo di Palinuro";
- VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 12/2011 in data 02/05/2011;
- VISTA la propria ordinanza n° 24/08 in data 06/05/2008, recante disposizioni a tutela dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze nocive;
- VISTO la propria ordinanza n° 57/2008 in data 04/08/2008, concernente la "disciplina degli approdi sulle spiagge ricadenti sul litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro, di unità navali adibite al trasporto passeggeri, nonché gli accosti e gli ormeggi di unità navali a pontili e gavitelli, in concessione, installati lungo il medesimo litorale";
- RITENUTO opportuno aggiornare ed integrare la sopra citata ordinanza n. 14/93, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari;
- CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni a salvaguardia della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché a tutela dell'ambiente marino in relazione alle attività che si svolgono all'interno ed in prossimità dell'ingresso alle grotte naturali emerse ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro;
- VISTI Gli art. 17, 30, 81, del Codice della Navigazione e l'art 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

Gli specchi acquei sottostanti le grotte naturali emerse, ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro, e quelli antistanti l'ingresso delle stesse sono disciplinate come di seguito indicato:

- 1) l'ingresso all'interno delle grotte è consentito ad unità navali aventi caratteristiche tali da permettere alle stesse di poter effettuare la manovra in sicurezza, in relazione allo specchio acqueo disponibile e alle dimensioni di ciascuna grotta;
- 2) all'interno delle grotte è vietata la navigazione a motore per le unità navali di qualsiasi tipo;
- 3) durante la stagione balneare, negli orari compresi tra le ore 07.00 e le 20.00, le unità navali a motore o a vela per raggiungere l'ingresso delle grotte, ovvero da queste ultime i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio. Le caratteristiche dei corridoi e le modalità di navigazione all'interno ed in prossimità degli stessi sono quelle indicate nella ordinanza di sicurezza balneare citata in premessa. In mancanza di corridoi di atterraggio, nella zona riservata alla balneazione è consentito alle unità navali di raggiungere a remi l'ingresso delle grotte, evitando di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti eventualmente presenti in zona;
- 4) negli specchi acqueei sottostanti le grotte sono vietate la balneazione e qualsiasi attività da pesca;
- 5) all'interno delle grotte è vietato l'ingresso e la sosta a più di un'unità navale;
- 6) la sosta per l'attesa dell'entrata alle grotte è consentita al di fuori dei limiti esterni della zona riservata alla balneazione;
- 7) è vietato asportare e/o danneggiare qualsivoglia risorsa naturale e biologica presente all'interno delle grotte, nonché causare qualsiasi forma di inquinamento marino.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n°14/93 in data 01/07/1993 richiamata in premessa .

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e della Legge n° 963/1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ad enti territoriali competenti, associazioni ed imprese interessate;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, 11.05.2011

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Santo ALTAVILLA